

Cassazione penale sez. IV, 10/02/2017, n. 6387

Svolgimento del processo

1. Con lâ??impugnata ordinanza il Tribunale della Libert  di Potenza ha confermato lâ??ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari a carico dellâ??odierno ricorrente. Il (*omissis*)   indagato per il delitto di omicidio stradale poich , secondo lâ??ipotesi accusatoria, postosi alla guida dellâ??autovettura MASERATI GHIBLI in stato di ebbrezza, cagionava la morte di (*omissis*), nonch  lesioni personali ad altri otto soggetti. La condotta colposa si erra sostanziata e nella declinazione generica   per imperizia, imprudenza e negligenza- e in quella specifica relativa alla violazione dei limiti di velocit  : il (*omissis*), infatti, sfuggiva allâ??auto dei carabinieri che lo inseguivano, poich  aveva mancato di fermarsi allâ??ALT da costoro intimato.

2. Avverso tale decisione ricorre il (*omissis*) a mezzo dei difensori di fiducia argomentando sia in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia sotto il diverso profilo dellâ??errata valutazione della sussistenza/persistenza delle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

3. Il ricorso   infondato. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, allorch  sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimit  e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lâ??hanno indotto ad affermare la gravit  del quadro indiziario a carico dellâ??indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano lâ??apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, 26992/2013; Rv.255460).

Nel caso di specie, ove peraltro le censure del ricorrente non riguardano la causazione dellâ??evento morte in danno della (*omissis*), n  del ferimento degli altri soggetti coinvolti, ma unicamente con riferimento agli accertamenti circa la sussistenza dello stato di ebbrezza, il Tribunale con motivazione congrua ed esaustiva ha confermato la legittimit  degli accertamenti eseguiti sulla persona del (*omissis*) recatosi spontaneamente presso lâ??ospedale per ricevere cure mediche. Non sono chiare peraltro a riguardo le doglianze del ricorrente che, oltre a non specificare lâ??attualit  dellâ??interesse a tale tipo di impugnazione, rispetto alla presente fase cautelare, si sofferma a lungo sulla questione del consenso o dissenso al prelievo, nonch  sulla necessit  dellâ??avviso della facolt  di potersi avvalere della presenza del difensore. Giova allora osservare come la questione non rilevi: allorch , infatti, si sia in presenza di indagini

disposte a fini terapeutici, prescindendo dalle indicazioni dei Carabinieri, i relativi reperti documentali sono senz'altro utilizzabili nel processo. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di enunciare ripetutamente che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Sez. 4, n. 8041, 21/12/2011, Rv. 252031; Sez. 4, n. 1827, 4/11/2009 Rv. 245997; Sez. 4, n. 4118, 9/12/2008 Rv. 242834). Si è chiarito altresì che il difetto di consenso al prelievo del campione non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica dell'accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. In particolare, non appaiono violati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge. La Corte Costituzionale, come pure si è avuto modo di rimarcare (particolarmente Rv. 252031), è giunta alla pronuncia di illegittimità per arginare l'utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di provvedimenti necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali, senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, cosicché cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, di recente il legislatore ha posto riparo con l'introduzione dell'art. 224 bis c.p.p.. Peraltro, la stessa Corte, nel censurare la genericità della disciplina penale, ha segnalato che invece, in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria); disciplina questa la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunziata violazione dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge. Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto

il rifiuto al controllo; ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni.

Parimenti questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p. (Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013, Rv. 257573). Quanto alle esigenze cautelali il Tribunale del Riesame ha espressamente motivato in ordine alla specificità delle stesse (pericolo di concreto ed attuale di reiterazione del delitto), prendendo espressamente in considerazione i rilievi della difesa (concernenti il fatto che l'autovettura non era di proprietà dell'indagato e che allo stesso era stata ritirata la patente). L'onere motivazionale risulta dunque correttamente adempiuto dal giudice della cautela alla stregua dei parametri di concretezza e attualità indicati dal legislatore nella riforma dell'art. 275 c.p.p. (L. n. 47 del 2015). È stato affermato da questa Corte che in tema di esigenze cautelari, l'art. 274 c.p.p., lett. c), nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. E secondo il Collegio il requisito dell'attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello di concretezza, richiama necessariamente l'esigenza di elevata probabilità di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all'occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove illecito possa ripetersi in ragione delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verifica (Sez. 6, 9894/2016, Rv. 266421). Deve dunque affermarsi che il requisito dell'attualità del *periculum libertatis* può individuarsi a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi comunque effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione (nella specie domiciliare). Nel caso in esame il Tribunale ha dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando non solo la oggettiva gravità del fatto, ma la personalità dell'indagato in nulla rispettosa delle regole e denotante l'inclinazione alla noncuranza della incolumità degli altri.

4. Per quanto sopra esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente che lo ha proposto, condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *In tema di misure cautelari applicate per il delitto di omicidio stradale (aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, art. 589-bis c.p.), i gravi indizi di colpevolezza relativi allo stato di ebbrezza possono essere validamente desunti dagli accertamenti ematici eseguiti in ambiente ospedaliero sul conducente a seguito dell'incidente, qualora tali prelievi siano stati disposti ed eseguiti a fini terapeutici.*

Supporto Alla Lettura :

OMICIDIO STRADALE

La legge n. 41, con la quale il reato di omicidio stradale (o pirateria stradale) Ã¨ stato introdotto nell'ordinamento italiano, Ã¨ stata promulgata il 2016 a seguito di iniziativa popolare risalente al 2010, che ha proposto lâ€™istituzione di questa figura delittuosa, che comminerebbe pene intermedie tra lâ€™omicidio volontario e quello colposo, con lâ€™arresto in flagranza di reato e lâ€™interdizione a vita dalla guida di veicoli (c.d. â€™ergastolo della patenteâ€™). Lâ€™art. 589-bis c.p. individua tale fattispecie di reato le cui caratteristiche fondamentali sono:

- la morte di una persona dopo la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- la non volontarietÃ dell'evento.

La sua regolamentazione prevede tre diverse ipotesi delittuose riconducibili all'omicidio stradale, ma di diversa gravitÃ , alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori:

- chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale (reclusione da 2 a 7 anni);
- morte della persona causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni);
- morte di una persona cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (reclusione da 5 a 10 anni).

E' prevista anche una circostanza aggravante il cui verificarsi comporta un aumento delle pene previste dall'art. 589-bis c.p.. Tale aggravante si identifica con il caso in cui il veicolo a motore con il quale Ã¨ compiuto il fatto sia di proprietÃ del conducente e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria, o con il caso in cui lâ€™omicidio stradale sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di patente di guida, o che sia stata sospesa o revocata. Nel regolamentare il reato di omicidio stradale il legislatore non ha ommesso di prendere in esame il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte piÃ¹ vittime. In tal caso la pena Ã¨ quella prevista per la violazione piÃ¹ grave, aumentata fino al triplo (massimo 18 anni di reclusione).